

**ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA
(ENPAPI)**

ESERCIZIO 2007

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

Colleghi del Consiglio di Indirizzo Generale,

il bilancio consuntivo che si sottopone alla Vostra approvazione, predisposto dal Consiglio di Amministrazione in ossequio all'articolo 9, comma 2, lettera e) dello Statuto dell'Ente, sintetizza i valori del primo esercizio che si è svolto nell'ambito del nuovo mandato degli Organi dell'Ente per il quadriennio 2007/2011, insediatisi il 4 aprile 2007.

La gestione presenta un avanzo di € 224.447, evidenziato nel "Fondo per le spese di gestione e per la solidarietà", risultato di un anno particolarmente dinamico, nel quale sono state assunte decisioni fondamentali per la vita attuale e per quella futura dell'Ente, alla luce degli obiettivi, delle strategie, degli interventi, delle azioni che sono stati, tutti, posti alla base del programma dei prossimi quattro anni, nel quadro di una affermazione del significato primario del ruolo di protezione sociale svolto dall'Ente in favore della categoria.

È stato, il 2007, un esercizio propedeutico ad un'ulteriore fase di sviluppo che, dopo il consolidamento del precedente quadriennio, si pone come risolutiva, alla luce, soprattutto, di due fondamentali risultati:

- la convenzione stipulata, in data 20 novembre 2007, con l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – INPS, per mezzo della quale si realizzerà il trasferimento di ventottomila posizioni previdenziali dalla Gestione Separata INPS;
- l'adesione al Fondo Sanità, deliberata dal Consiglio di Amministrazione in data 12 settembre 2007, con la quale l'Ente intende attuare, in favore della professione infermieristica, la tutela previdenziale complementare, prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

I riflessi di queste due decisioni porteranno ad una trasformazione profonda dell'Ente, che ha già indotto il Consiglio di Amministrazione ad intervenire sull'organizzazione della tecnostruttura, in modo da predisporla ai rilevanti cambiamenti, qualitativi e quantitativi, che interverranno nel prossimo futuro e

che, partendo proprio dall'aumento del numero degli Assicurati, si rifletteranno sull'attività interna dell'Ente.

Nel corso del 2007 si è voluto avviare, inoltre, un rilevante processo di riforma, che si è posto gli obiettivi di:

- avvicinare l'Ente alle esigenze dei propri Assicurati;
- creare alcuni presupposti per un primo miglioramento del montante contributivo, che costituisce la base di calcolo dei trattamenti pensionistici;
- riaffermare la funzione solidaristica ed assistenziale svolta, che si affianca a quella di tutela previdenziale obbligatoria.

Le determinazioni adottate, che hanno modificato il Regolamento di Previdenza, riguardano:

- nuove modalità di riscossione dei contributi obbligatori;
- modulazione delle aliquote contributive per la determinazione del contributo soggettivo;
- diverso trattamento contributivo per i Professionisti che, contestualmente, esercitano in forma subordinata;
- nuovo sistema sanzionatorio;
- nuovi interventi assistenziali.

Di grande importanza risulta, poi, la collaborazione intrapresa con l'Agenzia delle Entrate, finalizzata alla successiva azione di recupero dei crediti contributivi e di consolidamento della platea degli Assicurati attivi.

L'esposizione che segue questo sintetico *excursus*, si propone di approfondire, nel merito, le molteplici azioni svolte nel corso del 2007.

1. LA RIFORMA DEL REGOLAMENTO DI PREVIDENZA

Essa si compone di quattro grandi “pilastri”, il cui dettaglio è espresso di seguito:

a) LE NUOVE MODALITÀ DI RISCOSSIONE

La modifica degli articoli 7 ed 11 del Regolamento di Previdenza, approvata dai Ministeri Vigilanti in data 30 ottobre 2007, ha consentito all’Ente di recepire le numerose istanze, pervenute da parte degli Assicurati, in ordine alla possibilità di concretizzare una maggiore dilazione della contribuzione dovuta, con particolare riferimento al saldo che, dovuto, nella legislazione previgente, in unica soluzione, richiedeva un notevole impegno finanziario. I forti elementi di innovazione introdotti dal nuovo sistema sono:

- il versamento in complessive sei rate bimestrali, a partire dal mese di febbraio, di cui cinque di pari importo, pari alla somma della contribuzione minima annuale e di un parziale anticipo della contribuzione dovuta per l’anno successivo, con sesta rata a conguaglio e con la possibilità, lasciata agli Assicurati, di versare la contribuzione dovuta in unica soluzione;
- la sottrazione agli Assicurati dell’adempimento del calcolo della contribuzione dovuta a saldo per l’anno precedente.

b) LA MODULAZIONE DELLE ALIQUOTE PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO SOGGETTIVO

L’introduzione, nel Regolamento di Previdenza, del comma 1 *bis*, che consente la commisurazione, previa opzione annuale, del contributo soggettivo a percentuali superiori a quella obbligatoria del 10% (dal 12%, con incrementi di due punti percentuali, fino al 20%), viene incontro all’esigenza di attuare il disposto dell’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, così come modificato dall’articolo 1, comma 37, della legge 23 agosto 2004, n. 243. Tale intervento ha il significato di contribuire al miglioramento delle prestazioni pensionistiche calcolate con il metodo contributivo, per

mezzo di un incremento della base di calcolo, costituita dai montanti contributivi rivalutati.

c) IL TRATTAMENTO CONTRIBUTIVO DEI PROFESSIONISTI CHE, CONTESTUALMENTE, ESERCITANO IN FORMA SUBORDINATA

La modifica degli articoli 3 e 4 del Regolamento di Previdenza stabilisce che i Professionisti che svolgono anche attività di lavoro dipendente possono essere esonerati dal versamento della contribuzione minima, soggettiva e integrativa, ove titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo parziale, con prestazione lavorativa fissata in misura superiore alla metà del tempo pieno.

Un'ulteriore parte della riforma prevede l'incremento della tutela della maternità in favore delle Professioniste iscritte che esercitano, contestualmente, in forma subordinata ed autonoma:

- coloro che esercitano la professione in forma subordinata con contratto di lavoro a tempo pieno sono esonerati dal versamento di tale contributo e, contestualmente, sono esclusi dal beneficio della corresponsione dell'indennità;
- coloro che esercitano la professione in forma subordinata con contratto di lavoro a tempo parziale devono, in ogni caso, versare il contributo di maternità, ricevendo, da parte dell'Ente, contrariamente alla disciplina previgente, l'eventuale differenza tra l'indennità percepita e quella che avrebbero ricevuto dall'Ente stesso.

d) IL NUOVO SISTEMA SANZIONATORIO

Il provvedimento di riforma del sistema sanzionatorio, inoltrato ai Ministeri Vigilanti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, in data 21 dicembre 2007, prevede la riformulazione parziale degli articoli 2 e 11, la completa riformulazione dell'articolo 10, l'introduzione degli articoli 10-*bis*, 11-*bis*, 11-*ter*, 11-*quater*, 11-*quinqües* del Regolamento di Previdenza. Il presupposto è la realizzazione di un nuovo sistema, che, da un lato, concretizzi pienamente la primaria funzione "pedagogica" della sanzione, dall'altro, riaffermi un principio di equità nei

confronti degli Assicurati inadempienti, rispetto a coloro che, diligentemente, ottemperano agli obblighi stabiliti dalla legge. Si è ritenuto, in tal senso, che il sistema attualmente vigente non traducesse in pratica i suddetti principi ma, al contrario, si ponesse, verso gli Assicurati, in termini vessatori. La modulazione più contenuta degli importi unitari, rispetto al regime ancora vigente, non produce, peraltro, alcuna contrazione nell'incasso delle somme a tale titolo, tenuto conto che l'Ente, in ossequio ai principi di prudenza, non iscrive nel proprio bilancio importi a titolo di sanzioni, a meno che non siano state effettivamente incassate ma, di contro, ha un impatto finanziario ampiamente positivo, favorendo il recupero delle somme non ancora versate.

2. IL CONSOLIDAMENTO DELLA PLATEA DEGLI ASSICURATI ATTIVI

Questo intervento, considerato, da sempre, come primario nell'attività dell'Ente, ha trovato, nel 2007, un particolare impulso, grazie a due elementi fondamentali.

- a) LA CONVENZIONE CON L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE PER IL TRASFERIMENTO DELLE POSIZIONI PREVIDENZIALI ERRONEAMENTE ATTIVATE PRESSO LA GESTIONE SEPARATA DEI LAVORATORI AUTONOMI E DEI PARASUBORDINATI, DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 26, DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335

La questione dell'iscrizione dei professionisti infermieri alla gestione separata INPS, istituita dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è nata, praticamente, insieme all'Ente, in quanto, anche dopo la sua istituzione, avvenuta il 24 marzo 1998, molti Professionisti hanno proseguito, in gran numero, nella presentazione di domande di iscrizione presso l'INPS, che, peraltro, erano accettate dalla maggioranza delle proprie sedi periferiche, anziché presso il naturale destinatario, ENPAPI.

Su tutto ciò hanno pesato, negativamente, due fattori:

- l'instaurazione, sia pur impropria, di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e, successivamente, anche di collaborazione a

progetto, peraltro espressamente preclusa, dalla legge, ai Professionisti intellettuali;

- l'assimilazione al lavoro dipendente dei compensi derivanti dai predetti rapporti, realizzata con l'articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

L'insieme di questi due elementi ha causato un periodo di grande disorientamento nei professionisti infermieri che ha prodotto, come risultato, un afflusso di iscrizioni molto elevato alla predetta Gestione Separata INPS, sottratto all'alveo naturale della tutela previdenziale di categoria, con il conseguente consolidamento, al suo interno, di un altrettanto rilevante numero di posizioni contributive, che risultano essere, oggi, pari a circa ventottomila. Nell'ambito del rinnovato confronto con gli interlocutori politici ed istituzionali dell'Ente è stato avviato con l'Istituto di previdenza pubblico, un confronto, politico e tecnico, che ha condotto alla stipula, in data 20 novembre 2007, di una convenzione, che regola il trasferimento delle posizioni previdenziali e dei correlati flussi contributivi, dalla Gestione Separata INPS ad ENPAPI. Alla convenzione sono, altresì, collegati il Messaggio INPS n. 18550 del 16 luglio 2007 e la Circolare INPS n. 32 del 12 marzo 2008. Con il primo è stata riaffermata l'obbligatorietà di iscrizione ad ENPAPI da parte di tutti i professionisti infermieri, iscritti ai Collegi Provinciali IPASVI, che esercitano l'attività autonoma in forma individuale, associata o di collaborazione coordinata e continuativa, in presenza, o meno, di altra forma di esercizio in forma subordinata; con la seconda è stata disciplinata la modalità operativa per il trasferimento dei contributi, da parte delle sedi periferiche dell'Istituto, erroneamente versati alla Gestione Separata, in luogo di ENPAPI.

L'Ente sarà, successivamente, l'attore principale nei rapporti con i Professionisti i cui flussi saranno stati trasferiti, con indubbi riflessi economici e finanziari, ma anche operativi, sulla gestione dell'Ente, senza sottovalutare, inoltre, i rilevanti significati di politica professionale.

In primo luogo, l'operazione assesta, in modo sostanziale, la platea dei professionisti iscritti, riconducendo il numero gli esercenti in modalità libero - professionale, in termini quantitativi, ad un assetto più coerente con la concreta realtà dell'esercizio.

In secondo luogo, concorre a definire, dal punto di vista culturale, gli ambiti di corretto esercizio della libera professione infermieristica.

In terzo luogo, riafferma e rafforza il ruolo, proprio di ENPAPI, di esercizio delle forme di protezione sociale svolta in favore della categoria.

In quarto luogo, pone le basi per un forte sviluppo dimensionale dell'Ente, che prefigura, peraltro, gli ulteriori e significativi cambiamenti che interverranno, una volta che saranno realizzati gli obiettivi di estensione dell'ambito di attività verso forme di tutela complementare e di assistenza, da destinare, oltre che ai liberi professionisti, a tutta la categoria infermieristica.

La riforma del Regolamento di Previdenza, nella parte relativa al trattamento contributivo dei Professionisti che, contestualmente, esercitano in forma subordinata, ha voluto proprio considerare le peculiarità delle posizioni che saranno trasferite, creando un meccanismo che ne favorisse il passaggio a regime.

Questo bilancio consuntivo, peraltro, tiene conto della quota di competenza 2007 dei relativi contributi, al fine di riaffermare il principio della titolarità giuridica delle posizioni previdenziali, definita all'atto della stipula della convenzione che, in ogni caso, chiarisce definitivamente quale debba essere il soggetto deputato ad esercitare la funzione di protezione sociale in favore della professione infermieristica. L'importo complessivo delle somme che saranno trasferite, relativo al periodo 1996/2007, corrispondente alle citate ventottomila posizioni di collaboratori, che si vanno ad aggiungere alle circa milleduecento di Professionisti individuali, già iscritti d'ufficio, è stato ripartito ipotizzando, per essi, lo stesso andamento che hanno presentato i redditi della platea degli Assicurati attivi ed iscritto, come già detto, per la sola quota di competenza del 2007.

b) LA COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE, FINALIZZATA AL RECUPERO DEI CREDITI CONTRIBUTIVI E DELLE ISCRIZIONI OBBLIGATORIE

L'Ente si è posto, negli ultimi anni, l'obiettivo di diffondere la cultura della previdenza come forma di risparmio. Accanto a questo ha sempre richiamato, in chiave etica, l'obbligatorietà di iscrizione, vista nel primario interesse del

Professionista, come affermazione di corretti principi di esercizio della professione. L'ottemperanza agli obblighi di iscrizione, dichiarazione dei redditi e dei volumi di affari, versamento dei contributi non possono che essere considerati, infatti, proprio alla stregua di una delle modalità di corretto esercizio.

Questo concetto, peraltro, è stato espresso molte volte già in passato, nei confronti dei Professionisti diligenti che, spesso, si sono sentiti sminuiti nei confronti di coloro che, al contrario, non osservano la legge. Questi ultimi procurano un danno a se stessi, in quanto non sono tutelati, ma anche alla categoria nel complesso, in quanto realizzano forme di concorrenza sleale e di esercizio, quindi, non corretto.

ENPAPI, consapevole di ciò sta ponendo in essere un'azione di "bonifica", in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, che si snoda tramite la ricerca ed il perseguimento, ove necessario, di: Professionisti che non si sono iscritti, pur obbligati dalla legge; Professionisti iscritti che non hanno versato i contributi obbligatori; Professionisti che si sono iscritti, pur non possedendo i requisiti per l'iscrizione obbligatoria. L'azione, in sintesi, si pone un triplice ordine di obiettivi:

- i. recuperare la contribuzione dovuta e non versata;
- ii. recuperare le iscrizioni obbligatorie;
- iii. annullare le posizioni erroneamente attivate presso ENPAPI, ove non riconducibili all'esercizio della libera professione infermieristica.

L'analisi, in corso al momento della predisposizione di questo bilancio consuntivo, è effettuata su tutta la platea dei Professionisti iscritti agli Albi tenuti presso i Collegi Provinciali IPASVI.

3. L'ADESIONE DELL'ENTE AL FONDO SANITÀ

Gli Organi dell'Ente, non appena insediatisi, si sono subito trovati di fronte all'esigenza di condurre in porto la strategia di catalizzare lo sviluppo di coperture previdenziali, che andassero ad affiancare quella obbligatoria. Tra le diverse opportunità verso le quali ci si poteva orientare, si è scelta quella più coerente con lo spirito della funzione esercitata, per mezzo della quale si è potuta cogliere la possibilità di operare, in tal senso, all'interno delle professioni sanitarie.

Il "Fondo Pensione Complementare a Capitalizzazione per i Dentisti", che operava fin dal 1996, infatti, stava compiendo, proprio in quel periodo, l'importante trasformazione nel "Fondo Pensione Complementare per gli Esercenti le Professioni Sanitarie" (Fondo Sanità), dopo aver accolto, al suo interno, l'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri (ENPAM). Si è avviato, fin da subito, un confronto all'interno dell'Ente, con i vertici del Fondo, per valutare se vi fossero margini di ingresso, con gli esperti che hanno supportato questo processo, con la COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione), nei cui confronti si è operata la dovuta pressione politica, affinché fossero individuati, all'interno del quadro normativo delineato dalle citate disposizioni di legge, gli strumenti per mezzo dei quali consentire l'inclusione, nella platea dei beneficiari, dei Professionisti dipendenti. Tale confronto si è concluso con l'accordo, stipulato, il 30 luglio 2007, tra ENPAPI, ENPAM ed il trasformato Fondo Sanità, di fronte al Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, il quale ha esaltato il valore dell'iniziativa, che si è posta lo scopo di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale, definendola, inoltre, "un punto di riferimento anche per gli altri Enti privati di previdenza del settore, nonché per gli ordini, albi e collegi professionali". Il viatico del Ministro del Lavoro ha consentito all'Ente, il giorno 12 settembre 2007, di poter, ufficialmente deliberare l'adesione al Fondo Sanità, recepita dall'Assemblea del Fondo stesso nel successivo mese di novembre.

ENPAPI ha voluto, nello stesso momento, che l'auspicio espresso dal Ministro del Lavoro si trasformasse in realtà e che fosse possibile estendere la tutela anche ai Professionisti non iscritti all'Ente. Si sono avviati, al riguardo, ulteriori confronti tecnici e politici con la COVIP, in tal senso finalizzati, che hanno trovato la loro positiva espressione nell'adesione, da parte del Comitato Centrale della

Federazione Nazionale dei Collegi Provinciali IPASVI, al Fondo Sanità (al quale aveva anche aderito, nel frattempo, L'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Farmacisti – ENPAF), compiendo un altro passaggio fondamentale verso l'ampliamento dell'ambito di attività dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica.

Tale provvedimento ha l'effetto di dare corso ad uno dei più importanti obiettivi programmatici del quadriennio, condiviso dalle due rappresentanze nazionali della professione infermieristica, consistente nell'attuazione di forme di tutela previdenziale complementare, da esercitare in favore di tutti i Professionisti Infermieri, indipendentemente dalla modalità di esercizio (autonoma o subordinata). Ciò rappresenta, inoltre, il risultato di un lungo cammino di studi, approfondimenti e decisioni, che hanno contrassegnato l'attività di ENPAPI degli ultimi anni.

Il presupposto di un'azione così significativa, da parte dell'Ente di previdenza di categoria, trae origine, peraltro, dalla volontà, ancor più della necessità, di adempiere completamente al mandato che lo Stato gli ha conferito, all'atto dell'istituzione, per mezzo di una sinergia tra i due sistemi, quello obbligatorio e quello complementare, che, solo in simbiosi l'uno con l'altro, realizzano il risultato sperato. La facoltatività che la legge pone in capo ai potenziali aderenti alle forme complementari è, in tal senso, soltanto virtuale, in quanto, come è noto, i livelli dei trattamenti pensionistici, assicurati dall'attuale sistema di calcolo delle prestazioni, non consentono di disporre di un tenore di vita adeguato, al termine della vita lavorativa. Il ruolo di ENPAPI, tra le professioni sanitarie, risulta essere, quindi, di un'importanza considerevole, come quello di un soggetto che può e deve concorrere in modo determinante allo sviluppo di queste forme alternative di previdenza, assolvendo, finalmente in modo compiuto, alle disposizioni contenute nell'articolo 38 della Costituzione.

4. LA RIAfferMAZIONE DELLA FUNZIONE SOLIDARISTICA DELL'ENTE: I NUOVI INTERVENTI ASSISTENZIALI

ENPAPI ritiene che la protezione assistenziale debba avere pari dignità rispetto alla tutela previdenziale obbligatoria. La logica è quella di realizzare un principio solidaristico, attraverso il quale sono gli stessi Professionisti Iscritti a concorrere al sostegno dei propri colleghi nei momenti di particolare bisogno. Per mezzo degli interventi assistenziali, peraltro, l'Ente si pone al fianco dei professionisti anche durante l'arco della vita lavorativa e non soltanto al suo termine, come avviene per le prestazioni pensionistiche. In questo modo tutto il complesso delle prestazioni erogate dall'Ente costituisce un sistema articolato di protezione previdenziale ed assistenziale, che nasce al momento dell'iscrizione e termina al momento della cessazione dell'attività lavorativa e, in alcuni casi, prosegue anche dopo il termine della vita. Molte sono le fattispecie che ENPAPI vuole tutelare, anche per riaffermare la propria centralità, verso la categoria, rispetto a tutto l'ambito di protezione sociale. I provvedimenti approvati di recente, trasmessi, in data 6 dicembre 2007, ai Ministeri Vigilanti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, hanno un duplice presupposto. Vogliono affermare chiaramente, da un lato, la forte volontà di creare un circolo virtuoso di solidarietà: si tratta, infatti, di ulteriori forme di assistenza volte, attraverso assegni periodici, a supportare categorie particolarmente deboli, gli orfani e gli inabili, sia dal punto di vista oggettivo, tenuto conto della condizione nella quale si trovano, sia dal punto di vista soggettivo, tenuto conto della circostanza che la tutela dell'Ente, anche se per cause indipendenti dalla propria volontà, risulta essere particolarmente inadeguata. Si pongono, dall'altro lato, nel segno della continuità verso il sostegno ai Professionisti per lo sviluppo dell'attività: si tratta di erogazioni di contributi per l'avvio e l'esercizio libero – professionale.

5. LA CONDIVISIONE DEL PERCORSO POLITICO CON GLI ALTRI ORGANISMI RAPPRESENTATIVI DELLA CATEGORIA: I COLLEGI PROVINCIALI IPASVI E LA FEDERAZIONE NAZIONALE DEI COLLEGI PROVINCIALI IPASVI.

La richiamata azione catalizzatrice della previdenza come forma di risparmio ha visto l'Ente, ancora una volta avere stretti contatti con gli Organismi che la legge ha posto a tutela dell'esercizio professionale.

Con i Collegi Provinciali IPASVI sono proseguiti gli incontri, a livello locale, che hanno consentito all'Ente, da un lato, di avere contezza del livello di diffusione delle informazioni, da parte degli Assicurati; a questi ultimi, dall'altro, di acquisire informazioni dirette, funzionali al rapporto obbligatorio instaurato.

Nel 2007, tuttavia, l'appuntamento di maggiore rilevanza è stato rappresentato dalla Prima Conferenza Nazionale sulla Libera Professione Infermieristica, tenutasi a Brescia il 13 ottobre, presso l'Auditorium della locale Camera di Commercio. Il senso ed il valore di un'iniziativa di questo genere non sono riscontrabili in uno ma, di contro, in una serie di elementi i quali, congiuntamente, hanno concorso alla decisione di organizzarla. In primo luogo, la determinazione di aver voluto rappresentare il percorso compiuto dalla Professione, nei termini della sua progressiva qualificazione, che l'ha condotta al punto in cui è oggi. In secondo luogo, la sinergia tra la Federazione IPASVI ed ENPAPI, che ha colto i tratti comuni esistenti tra i due rispettivi ambiti di competenza, per sublimarli in un'azione politica unitaria. In terzo luogo, la rappresentazione di questa unità di intenti, che è stata veicolata attraverso un evento organizzato, per la prima volta, congiuntamente. In quarto luogo, la fermezza nella riaffermazione della valenza intellettuale della Professione, a prescindere dalle modalità di esercizio. In quinto luogo, la consapevolezza che la professione è cambiata perché è cambiato il contesto di riferimento e che, per questo motivo, è necessario definire principi di corretto esercizio, soprattutto per le forme che si sono diffuse negli ultimi anni. In sesto luogo, la certezza di aver partecipato alla categoria che è in atto una profonda azione che condurrà ad ampliare e riconvertire i processi di protezione sociale gestiti da ENPAPI, fino ad oggi riservati ai soli professionisti esercenti in forma diversa da quella subordinata.

* * *

Vi sono, inoltre, ulteriori elementi nella gestione dell'Ente nel corso del 2007, che sono meritevoli di particolare attenzione:

- l) l'azione svolta all'interno dell'Adepp, con particolare riferimento al tavolo politico e tecnico che si è formato tra gli Enti di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, naturale evoluzione del Comitato che, nel 2006, ha dato vita alla manifestazione celebrativa del decennale di questa particolare categoria di Enti. In tale contesto, nell'ambito della più ampia partecipazione dell'Ente all'Assemblea Adepp, sono portate avanti le istanze comuni, finalizzate a ridurre, se non eliminare, le criticità esistenti nella gestione degli Enti di previdenza privati di categoria. Le problematiche di maggiore rilevanza, sotto questo aspetto che, sono oggetto di un confronto diretto con i Ministeri Vigilanti, riguardano:
- la riaffermazione della natura giuridica di diritto privato degli Enti, soprattutto dopo che il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con sentenza del 12 dicembre 2007, ha accolto il ricorso presentato dall'Adepp e dagli Enti di previdenza di categoria, avverso l'annullamento dell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'ISTAT, ai sensi della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nella parte in cui sono stati inclusi gli Enti di previdenza privati. Tale istanza si rende necessaria in quanto, nonostante tale pronuncia, non sembrano ancora essere fugate le questioni di applicabilità, o meno, di queste norme, nate per esigenze di finanza pubblica;
 - il passaggio graduale ad un regime fiscale, che tenga conto della funzione e del ruolo svolti dagli Enti, con tassazione dei soli trattamenti previdenziali, così come avviene per la previdenza obbligatoria gestita da Enti pubblici;
 - il miglioramento dei trattamenti pensionistici, realizzato, tra l'altro, attraverso l'autonoma determinazione dell'aliquota, da applicare ai volumi di affari IVA, ai fini della determinazione del contributo integrativo, nonché nella rimozione del massimale reddituale, fissato dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
 - la revisione della norma che fissa il numero dei componenti il Consiglio di Indirizzo Generale degli Enti "103" pari al rapporto di un componente ogni mille iscritti;

II) la sinergia realizzata con gli altri Enti di cui al decreto legislativo 103/96, in tema di gestione comune dei servizi informatici, realizzata per mezzo della società Sipre 103 S.p.A., partecipata, oltre che da ENPAPI, anche dall'Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale (EPAP) e dall'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI). Si riafferma, in questa sede, a completamento del secondo esercizio dall'acquisizione, il valore strategico dell'operazione, che sta, progressivamente, conducendo verso gli obiettivi, inizialmente fissati, di ottimizzazione del servizio, con la prospettiva di un'evoluzione verso servizi non strettamente di carattere informatico, ancorché funzionali e fondamentali per l'attività degli Enti;

* * *

Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza la convergenza, verso l'unico obiettivo di sviluppo dell'Ente, dell'azione degli Organi di Amministrazione, dell'attenta vigilanza del Collegio dei Sindaci, dell'apporto tecnico della struttura organizzativa.

I componenti gli Organi Collegiali sono stati chiamati, infatti, ad un impegno particolarmente rilevante, proprio nella fase di insediamento e di avviamento delle attività. La valorizzazione contenuta nel bilancio consuntivo, oltre a recepire l'aumento di una unità del numero complessivo di tali componenti, riflette le diverse iniziative che si sono poste l'obiettivo di favorire l'acquisizione e l'integrazione di competenze e conoscenze su tutti gli aspetti teorici, pratici, formali, sostanziali, costitutivi e integrativi della complessa attività dell'Ente.

Analoghe considerazioni possono essere sviluppate, da una differente ottica, per quanto attiene la struttura tecnica che, in coincidenza dell'intensificarsi dell'azione politica, è stata oggetto di un profondo riassetto nell'organizzazione del lavoro e nell'attribuzione dei ruoli di responsabilità, che si è posto l'obiettivo di pervenire ad una configurazione che potesse: promuovere la flessibilità e la velocità di reazione ai cambiamenti ed ai bisogni degli Assicurati e della categoria nel suo complesso; focalizzare l'attenzione verso la creazione di valore per gli